

L'IO-PURO GIURIDICO

**UNA LETTURA DELLA FENOMENOLOGIA TRASCENDENTALE DI EDMUND HUSSERL IN
DIALOGO CON LA FILOSOFIA DEL DIRITTO DI BRUNO ROMANO**

Andrea Altobrando*

Abstract: se il senso dell'io-puro che Husserl ritiene di poter rintracciare quale polo del flusso coscienziale, qualora ritenuto principio meramente formale, può sembrare privo di valenza giuridica, il suo progressivo delinearsi all'interno dell'opera dello stesso Husserl in qualità non di mero spettatore, bensì anche sempre attore ed autore del proprio vivere, permette di comprendere alcune strutture e caratteristiche che lo rendono parte necessaria di qualunque 'soggetto giuridico'. In questo senso, comprendere 'chi' è un io-puro equivale a domandarsi in che misura un soggetto possa essere ammesso/convocato in un Palazzo di Giustizia ed investito di un ruolo consono a tale luogo, come emerge dall'esigenza della 'verifica esistenziale' proposta da Bruno Romano.

1. Io-puro e autocoscienza

Quando Husserl annunciò pubblicamente l'ammissione dell'io-puro all'interno della sua filosofia fenomenologica, vale a dirsi con la pubblicazione del primo volume delle *Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica*¹, non poche furono le voci di disaccordo che si levarono all'interno dei 'circoli fenomenologici'² che si erano andati creando attorno alla iniziale proposta fenomenologica husserliana, la quale si era fino ad allora presentata come capace di superare (un certo) empirismo senza per questo cadere nelle maglie dell'idealismo³. Husserl

* Università degli Studi di Padova

¹ Cfr. E. HUSSERL, *Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica*, I, Torino, 2002. L'io-puro fa la sua prima comparsa all'inizio del Capitolo secondo, "Coscienza e realtà naturale", quando Husserl inizia a delineare il campo proprio della ricerca fenomenologica, vale a dirsi la 'coscienza pura o trascendentale', residuo della *epoché* fenomenologico-trascendentale: cfr. *ivi*, p. 75.

² Per una presentazione complessiva delle diverse cerchie di colleghi e allievi che, in fasi e in modi diversi, si avvicinarono ed in parte aderirono al progetto husserliano, cfr. H. SPIEGELBERG, *The Phenomenological Movement. A Historical Introduction*, Den Haag/Boston/London, 1982.

³ Il momento della 'svolta trascendentale', in parte considerata dallo stesso Husserl anche 'idealistica', viene dalla più recente critica datata attorno al 1906. Si veda, a questo proposito, la precisa e dettagliata ricostruzione recentemente

ritenne sempre che tale sua mossa teoretica, cioè il riconoscimento dell'io-puro quale polo *identico* del flusso di coscienza di un soggetto, non fosse stata compresa⁴ e, una volta ammesso, Husserl non pensò apparentemente mai all'espulsione dell'io-puro dalla propria filosofia. Dopo che fece il suo ingresso all'interno della filosofia husserliana, né negli scritti editi né in quelli inediti sembra, infatti, trovarsi alcuna traccia di un ripensamento di Husserl rispetto all'esistenza dell'io-puro⁵.

effettuata da J.-F. LAVIGNE, *Husserl et la naissance de la phénoménologie (1900-1913). Des Recherches logiques aux Ideen: la genèse de l'idéalisme transcendantal phénoménologique*, Paris, 2005. Si veda anche la raccolta di manoscritti husserliani relativi all'idealismo trascendentale: E. HUSSERL, *Transzendentaler Idealismus. Texte aus dem Nachlaß (1908-1921)* (Husserliana XXXVI), a cura di R. D. Rollinger e R. Sowa, Dordrecht, 2003.

⁴ Si veda, a titolo esemplificativo, la *Postilla alle "Idee"* che Husserl approntò in occasione della edizione inglese delle *Idee*, dove cerca di rispondere, non senza una certa *verve* polemica, ai suoi critici, mostrando quanto la sua proposta teoretica, quando non rimasta del tutto incompresa, fosse stata profondamente fraintesa o, addirittura, più o meno consapevolmente, stravolta: cfr. E. HUSSERL, *Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica*, volume I, *cit.*, pp. 418-434.

⁵ A questo proposito, è opportuno sottolineare una certa incostanza terminologica in Husserl. Se ciò vale in generale per tutta la sua produzione e per molte delle tematiche che egli affrontò lungo la sua pluridecennale produzione di ricerche e relativi manoscritti, ciò si rivela per il lettore/interprete particolarmente drammatico nel caso delle riflessioni sull'io e la soggettività. Husserl nel primo volume delle *Idee* parla esclusivamente di 'io-puro' e non utilizza mai il termine 'io trascendentale'; ciò nonostante, l'io-puro viene definito, come noto, 'trascendenza nell'immanenza' (cfr. E. HUSSERL, *Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica*, volume I, *cit.*, p. 144). L'immanenza qui in questione è quella che si dischiude in seguito alla 'riduzione fenomenologico-trascendentale' e corrisponde a quanto in *Idee I* viene chiamato 'coscienza pura' o 'trascendentalmente purificata', ma anche 'coscienza trascendentale', e in altri scritti 'soggetto trascendentale' o 'soggettività trascendentale'. La questione relativa ad eventuali sfumature concettuali corrispondenti a tali variazioni terminologiche è alquanto complessa e non è qui possibile affrontarla in modo adeguata. Si noti soltanto che per Husserl, almeno a partire dalle *Idee* non ha senso parlare di flusso *unitario* di vissuti se non in rapporto a un polo identico dei vissuti stessi, vale a dirsi l'io-puro, appunto. Sebbene si possa chiamarlo anche 'trascendentale', come Husserl effettivamente fa, chiamarlo in tal modo può far credere che esso sia un elemento 'costituente' l'esperienza stessa, il che, invece, non sempre è il caso. In estrema sintesi,

Non è qui utile seguire il travagliato percorso che condusse il padre della fenomenologia a tale rivolgimento all'interno del proprio percorso di pensiero⁶, né è possibile considerare tutti gli aspetti che il concetto di Io-puro presenta. Nelle prossime pagine ci si accontenterà di delineare brevemente come l'io-puro – alla cui ammissione Husserl sembra inizialmente essere condotto per motivi strettamente teoretici e legati all'approfondimento di una teoria della conoscenza basata sulla *'riduzione fenomenologico-trascendentale'*⁷, con le successive analisi

dunque con anche un certo grado di approssimazione, si può dire che per Husserl l'io-puro/trascendentale *non* è ciò che costituisce l'unità dei vissuti, dell'esperienza. Siccome chiamarlo *'trascendentale'* potrebbe dar adito a una tale idea, per evitare confusione e fraintendimenti, nel seguito si utilizzerà unicamente il termine *'io-puro'*, pur riferendosi a un complesso di riflessioni husserliane che utilizzano talvolta anche l'espressione *'io trascendentale'*.

⁶ A questo proposito, rimane ancora punto di riferimento fondamentale lo studio di Eduard Marbach, che ricostruisce il percorso e tenta di evidenziare i motivi che condussero Husserl ad introdurre la nozione di io-puro all'interno della propria fenomenologia: cfr. E. MARBACH, *Das Problem des Ich in der Phänomenologie Husserls* (Phaenomenologica 59), Den Haag, 1974. Esso offre anche una prima panoramica complessiva delle diverse concezioni dell'io che si possono ritrovare nell'opera husserliana. Un'accezione particolare dell'io, che qui non può essere trattata, è quella di *'io originario'* (*Ur-Ich*), che si ritrova soprattutto negli anni '30 e che delinea un particolare percorso della ricerca husserliana, per il quale si rimanda al recente e approfondito studio di SHIGERU TAGUCHI, *Das Problem des, Ur-Ich' bei Edmund Husserl. Die Frage nach der selbstverständlichen, Nähe' des Selbst* (Phaenomenologica 178), Dordrecht, 2006.

⁷ L'esposizione forse più chiara, anche se non esaustiva né priva di problemi, del percorso della riduzione e dei suoi primi risultati, si può trovare nelle cinque lezioni che Husserl tenne nel semestre estivo del 1907 in apertura al corso su *'Cosa e Spazio'*: cfr. E. HUSSERL, *L'idea della fenomenologia*, a cura di C. Sini, Roma-Bari, 1992. In questo volume si veda anche l'*Introduzione* del curatore, che offre un ottimo strumento per iniziare a comprendere la proposta fenomenologica e la sua specificità. Per una disamina molto puntuale e approfondita del significato della riduzione, del suo funzionamento e delle questioni che vi si legano, specialmente in rapporto alla teoria della conoscenza, si veda L. RIZZOLI, *Erkenntnis und Reduktion: Die operative Entfaltung der phänomenologischen Reduktion im Denken Edmund Husserls* (Phaenomenologica 188), Dordrecht, 2008. Per una prima introduzione, si può vedere anche E. MARBACH, *La fondazione metodologica della fenomenologia come scienza della coscienza pura o trascendentale*, in R. BERNET, I. KERN, E. MARBACH, *Edmund Husserl*, Bologna, 1992; E. FRANZINI, *La riduzione fenomenologica*, in E. COSTA, E. FRANZINI,

dedicategli, che giungono a considerarlo quasi un sinonimo di 'Io-spirituale' – si rivela quale componente essenziale di quel particolare tipo di autocoscienza che ogni soggetto che si voglia soggetto di Diritto deve possedere⁸.

P. SPINICCI, *La Fenomenologia*, Torino, 2002. Una chiara esposizione delle diverse tipologie di riduzione che si possono rintracciare nell'opera di Husserl ed una magistrale indagine del loro senso sono state effettuate da Dieter Lohmar: cfr. D. LOHMAR, *Die Idee der Reduktion. Husserls Reduktionen und ihr gemeinsamer methodischer Sinn*, in AA.VV., *Die erscheinende Welt. Festschrift für Klaus Held*, a cura di H. Hüni e P. Trawny, Berlin, 2002, pp. 751-771. Un'ampia selezione di manoscritti husserliani relativi al concetto e ai problemi della riduzione si può ora trovare in E. HUSSERL, *Zur phänomenologischen Reduktion. Texte aus dem Nachlass (1926-1935)* (Husserliana XXXIV), a cura di S. Luft, Dordrecht, 2002. Si consideri anche che, specialmente nell'ultima fase della sua produzione, Husserl sottolinea sempre più il valore di 'conversione' proprio alla *epochè* fenomenologica, non più, come nelle prime elaborazioni della stessa, nel senso di una semplice 'conversione dello sguardo' che il fenomenologo dovrebbe compiere dal mondo 'trascendente' a quello 'immanente' (cfr., ad esempio, E. HUSSERL, *L'idea della fenomenologia*, cit., pp. 54 ss.; ma si tenga presente che qualcosa del genere è già rintracciabile nelle *Ricerche logiche*: sebbene Husserl non abbia ancora adeguatamente messo a fuoco i problemi e la peculiarità del metodo consistente nel '*rivolgimento dello sguardo*', egli riconosce che "*l'analisi fenomenologica esige un orientamento innaturale del pensiero e dell'intuizione*" e dedica l'appendice alla *Sesta ricerca* proprio alla distinzione tra "*percezione esterna e interna*": cfr. ID., *Ricerche Logiche*, II, Milano, 1968, pp. 274, 528-546. Sul tema della percezione interna e della riflessione, si veda l'ottimo, recente studio di A. BORSATO, *Innere Wahrnehmung und innere Vergegenwärtigung*, Würzburg, 2009), bensì, coinvolgendo, e dovendo coinvolgere, l'intera esistenza di chi la compie, assume quasi la forma di una vera e propria 'conversione religiosa': cfr., a titolo esemplificativo, E. HUSSERL, *La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale*, Milano, 1961, pp. 166-178. Su quest'ultimo aspetto, si veda: E. PACI, *Coscienza fenomenologica e coscienza idealista*, in "Il Verri", 1960, n. 4, pp. 3-15; G. PIANA, *Husserl e la cultura cattolica*, in "Aut Aut", 1962, n. 67. Sul rapporto, complesso e al contempo centrale per la fenomenologia husserliana tra soggetto e metodo, si veda il prezioso e dettagliato studio di NICOLA ZIPPEL, *Tempo e metodo. Il problema del soggetto nella fenomenologia di Edmund Husserl*, Roma, 2008.

⁸ Per una dettagliata analisi di alcune questioni giusfilosofiche nel e attraverso il pensiero di Husserl, cfr. S. LOIDOLT, *Anspruch und Rechtfertigung. Eine Theorie des rechtlichen Denkens im Anschluss an die Phänomenologie Edmund Husserls*, Dordrecht, 2009.

Che un soggetto di Diritto debba essere autocosciente è stato messo chiaramente in luce da Bruno Romano, il quale da anni propone una originale Filosofia del Diritto che si ispira in parte anche alla tradizione fenomenologica. Egli afferma che *"Lo spirito è assente nei sistemi biologici degli animali e si manifesta nell'uomo come liberazione, guadagnata con l'acquisire consapevolezza del rapporto, aperto al mondo, tra l'Io, gli altri ed il non-umano. La consapevolezza non è spenta, innocente identità, ma viva, responsabile relazione. L'essere consapevole si chiarisce come quella condizione di stupore che, contemporaneamente, è: sia a) il sentirsi non coincidente con l'accadere delle operazioni funzionali del presente, sia b) l'averne la responsabilità per la formazione scelta del futuro"*⁹. Questo tipo di 'consapevolezza', che è 'autocoscienza', è quanto fa sì che un determinato essere, un determinato soggetto possa dirsi *responsabile* delle proprie azioni e, quindi, *soggetto di Diritto*: *"Proprio nel non coincidere con i suoi atti l'uomo manifesta il suo scegliersi come Io consapevole, rispondendo-di davanti al terzo-Altro della giuridicità"*¹⁰. Molto in generale, un soggetto può ritenersi 'giuridicamente' qualificato, dunque degno di chiamarsi 'soggetto di Diritto', solo se è capace di autocoscienza. Un soggetto che non sappia di sé, che non sia cosciente del proprio fare ed agire, così come del proprio patire, sembra difficilmente imputabile di 'crimini', quindi di *scelte* per il male, l'ingiusto, piuttosto che per il bene, il giusto, e, più in generale, di atti aventi rilevanza giuridica, capace di promesse¹¹, di assunzioni di impegni consapevoli e volontarie¹². Per questo motivo si può ritenere che un soggetto, perché possa considerarsi 'giuridico', debba contenere 'al suo interno' una sorta di 'spettatore' della propria vita e, in particolare, delle proprie azioni e decisioni.

⁹ B. ROMANO, *Filosofia del diritto e questione dello spirito*, Torino, 2007, p. 29.

¹⁰ *Ivi*, p. 28.

¹¹ Come noto, è stato Adolf Reinach, allievo e collega di Husserl a Göttingen, a svolgere un'analisi fenomenologica del Diritto che pone la promessa quale atto fondativo dei rapporti giuridici: cfr. A. REINACH, *I fondamenti a priori del diritto civile*, Milano, 1990; si veda anche L. AVITABILE, G. BARTOLI, D.M. CANANZI, A. PUNZI, *Percorsi di fenomenologia del diritto*, Torino, 2007.

¹² Così come, forse, di testimonianza. Ma si tratta di una questione un po' delicata, in quanto si potrebbe ritenere che un 'mero' testimone non debba essere necessariamente cosciente anche *di sé*. Per una presentazione della questione della volontà nel pensiero di Husserl, cfr. J. C. VARGAS BAJARANO, *Phänomenologie des Willens*, Lang, Frankfurt a/M, 2006; U. MELLE, *Husserls Phänomenologie des Willens*, in "Tijdschrift voor Filosofie", 1992, n. 54, pp. 280-305.

2. Io-puro e Io spirituale

Certamente l'«essere spettatore» non è sufficiente affinché un soggetto possa essere ritenuto responsabile. Lo spettatore nel senso comune del termine non è, infatti, ritenuto imputabile di ciò che semplicemente vede accadere¹³. Si può, dunque, dire che «essere-spettatore-di-se-stesso» è una condizione necessaria ma non sufficiente dell'«essere-soggetto-di-Diritto». Si tratta dunque di capire *perché* l'io-puro sia responsabile della biografia di cui è «testimone in prima persona» e, dunque, di cos'altro sia «capace», tanto da divenire necessario alla formazione e all'esistenza di un soggetto giuridico. Per comprenderlo è necessario considerare quanto Husserl, specialmente in alcuni testi riuniti nei volumi secondo e terzo delle *Idee*, scrive riguardo all'io puro e a quello spirituale¹⁴.

In breve si può dire che in tali testi il pensiero di Husserl sembra indicare, se non un'identità, quantomeno una dialettica fondamentale tra io spirituale e io puro. Husserl prova a comprendere il processo di «realizzazione» dell'io-puro, che da semplice polo privo di qualità del flusso coscienziale si «forma» progressivamente come io corporeo, io psichico, io personale, fino all'io spirituale, il quale è tale soprattutto in quanto «io degli atti liberi»¹⁵. A questo proposito, si deve innanzitutto considerare che dello spirito si possono avere due visioni¹⁶: una è quella propria delle cosiddette scienze dello spirito (*Geisteswissenschaften*), le quali, proprio in quanto intendono offrire una teoria della vita spirituale, ne costituiscono una obiettivazione, la fissano, cioè, in immagini e

¹³ Ovviamente si dovrebbe qui prendere in considerazione il «reato d'omissione», ma ciò si pone a un livello successivo della complessa elaborazione del Diritto e non è possibile trattarlo nei limiti del presente contributo.

¹⁴ Cfr. E. HUSSERL, *Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica*, II, a cura di V. Costa, Torino, 2002, particolarmente Libro Secondo, §§22-29, 48-64 e Libro Terzo, Appendice I.

¹⁵ Cfr. *ivi*, p. 275, dove la «soggettività autenticamente spirituale» viene anche definita *intellectus agens*. Cfr. anche *ivi*, pp. 325-331.

¹⁶ Si dovrebbe, forse, parlare di tre: alle due che si stanno per richiamare si dovrebbe aggiungere quella «materialistica» o «naturalistica», che pretende di inquadrare lo spirito tra gli oggetti delle scienze della natura. Tuttavia, agli occhi di Husserl, e si può dire, forse, della fenomenologia in generale, ciò significherebbe semplicemente perdere di vista i fenomeni spirituali e i loro soggetti e, per questo motivo, pare persino scorretto considerare una tale teoria come un'effettiva prospettiva *sullo* spirito. Essa, semplicemente, guarda altrove e si occupa d'altro.

concetti, i quali, sebbene non omogenei rispetto a quelli delle scienze della natura né di quelle matematiche, pur sempre 'chiudono', 'inquadrano' l'attività spirituale entro schemi e tipologie, che inevitabilmente rischiano di far apparire la vita dei soggetti spirituali come avente luogo in base a 'meccanismi' indipendenti dalle libere scelte degli individui, i quali risultano, appunto, 'oggettivati' e non effettivi membri di una relazione *inter-soggettiva* con l'osservatore¹⁷; l'altra visione dello spirito sarebbe quella propria della fenomenologia, la quale *non* può essere relegata tra le scienze dello spirito, in quanto essa non è preposta a studiare 'positivamente' i fenomeni spirituali, bensì a disvelarne il fondamento e il senso e dev'essere intesa, piuttosto, come critica della ragione¹⁸. Quest'ultima avrebbe il compito di destare e tenere desta l'umanità, indicandole costantemente la sua destinazione più propria, quindi il vero ideale che deve orientare il vivere di ogni essere umano così come la convivenza in una comunità autenticamente intersoggettiva¹⁹. In questa seconda prospettiva, l'Io che si vuole e si deve tenere desto è, appunto, l'Io-spirituale, quel testimone che, quando veglia, è in grado di determinare, sebbene sempre in modo

¹⁷ A questo proposito, si vedano anche i corsi che Husserl tenne su 'Natura e Spirito', nei quali egli tenta di offrire una fondazione fenomenologica dei due diversi ambiti del sapere, riprendendo, e criticando, anche analisi e proposte di Dilthey e Rickert: E. HUSSERL, *Natur und Geist: Vorlesungen Sommersemester 1927 (Husserliana XXXII)*, a cura di M. Weiler, Dordrecht, 2001; Id., *Natur und Geist. Vorlesungen Sommersemester 1919 (Husserliana Materialienband 3)*, a cura di M. Weiler, Dordrecht, 2002. Queste lezioni sono un'ulteriore, chiara testimonianza dell'anti-naturalismo husserliano, il quale mai fu disposto, anche proprio per un rigore 'fenomenologico', a disconoscere diversi livelli dell'esperienza e, quindi, diverse 'ontologie regionali' tra di esse irriducibili.

¹⁸ Sull'aspetto 'critico' della fenomenologia husserliana, cfr. L. BISIN, *La fenomenologia come critica della ragione. Motivi kantiani nel razionalismo di Husserl*, Milano, 2006.

¹⁹ Cfr. E. HUSSERL, *L'idea di Europa*, Milano, 1999, e Id., *Fichte e l'ideale di umanità. Tre lezioni*, Pisa, 2006. Sul ruolo 'illuministico' della fenomenologia e la sua missione di rischiaramento e ridestamento del senso teleologico e autenticamente intersoggettivo del vivere umano, cfr. E. PACI, *Tempo e verità nella fenomenologia di Husserl*, Bari, 1961; Id. *Funzione delle scienze e significato dell'uomo*, Milano, 1963; K. HELD, *Husserls These der Europäisierung der Menschheit*, in C. Jamme e O. Pöggler (a cura di), *Phänomenologie im Widerstreit. Zum 50. Todestag E. Husserls*, Suhrkamp, Frankfurt a/M, 1990.

parziale e mediato²⁰, il decorso di una vita, la quale, proprio per questo 'intervento' dell'Io-spirituale, andrebbe sostanzialmente a coincidere con quanto Romano, richiamandosi a Kierkegaard e Fabro, chiama *ec-sistenza*²¹. L'Io-spirituale, non essendo una parte del flusso coscienziale²², ma essendo ciò nondimeno legato in modo indissolubile ad esso, qualora vi siano alcune particolari condizioni coscienziali (autocoscienza, vissuti di possibilità e vissuti di valore), su cui si tornerà tra poco, ha la capacità di interromperne il 'funzionamento' abituale o istintuale e di deviarne il corso verso una o l'altra delle possibilità che all'interno del 'mondo immanente'²³ di volta in volta si presentano. Ma proprio questo suo *non* essere identificabile con l'intero coscienziale in cui di volta in volta si 'realizza' e il suo costante permanere quale centro di identità nel costante mutare che caratterizza ogni soggetto personale/umano, che appunto è 'uno' e non (solo) 'centomila'²⁴, l'Io-

²⁰ Da un confronto approfondito con le riflessioni husserliane sullo spirito, emerge che esso è considerabile essenzialmente come la sfera coscienziale della mediazione. Sarebbe a questo proposito interessante un confronto con la filosofia hegeliana, ma, per quanto mi è noto, su tale aspetto non è finora stato compiuto alcun lavoro sistematico. Per un confronto più generale tra la fenomenologia husserliana e quella hegeliana si può comunque vedere T. STAEBLER, *Die Unruhe des Anfangs. Hegel und Husserl über den Weg in die Phänomenologie* (Phaenomenologica 170), Dordrecht, 2003.

²¹ Cfr. B. ROMANO, *Scienza giuridica senza giurista: il nichilismo 'perfetto'*, Torino 2006, particolarmente cap. III, p. 237. Cfr., inoltre, ID., *Il senso esistenziale del diritto nella prospettiva di Kierkegaard*, Milano, 1973. Si tenga comunque presente la polemica che Husserl non mancò di apertamente svolgere nei confronti delle 'filosofie dell'esistenza', che egli giudicò sempre 'antropologicistiche' e, quindi, inevitabilmente 'relativistiche': cfr. la "Postilla alle Idee" in E. HUSSERL, *Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica*, vol. I, cit., pp. 418-438.

²² Sulla problematica delle relazioni tra parti, pezzi e interi, indipendenza e dipendenza, rimane fondamentale la mereologia che Husserl elabora e propone nella *Terza ricerca logica*: cfr. E. HUSSERL, *Ricerche logiche*, vol. II, cit., pp. 15-84.

²³ Per 'mondo immanente' si deve intendere quell'universo di 'vissuti', o 'esperienza' (sensazioni, percezioni, volizioni, pulsioni, emozioni, sentimenti, etc.) che rimangono al fenomenologo quale suo precipuo campo di indagine dopo aver compiuto la riduzione fenomenologica. Per la letteratura a questo riguardo, cfr. *supra*, nota 7.

²⁴ Cfr. B. ROMANO, *Nietzsche e Pirandello. Il nichilismo mistifica gli atti nei fatti*, Torino, 2008; ID., *Due studi su forma e purezza del diritto*, Roma, 2008.

spirituale è da considerarsi pressoché identico con l'io-puro. Con le parole di Cornelio Fabro, richiamate da Romano²⁵, si può dire che *"l'io non è nessuno dei suoi atti e delle sue situazioni [...] è ciò che li precede, li accompagna come coscienza e li segue come autocoscienza e responsabilità"*²⁶, e proprio per questo motivo l'io ec-sistente è da considerarsi come *'io-puro'*, mai pre-giudicato né pro-grammato o pre-determinato, bensì chiamato e convocato a scegliersi, a decidersi e, così, a determinare il *'come'* del proprio esistere e, quindi, il *'cosa'* della propria responsabilità²⁷.

Tornando al discorso relativo all'autocoscienza ed al ruolo di *'spettatore'* che l'io-puro in essa gioca, si deve osservare che quando normalmente ci si riferisce allo *'spettatore'* si pensa a chi assiste a qualcosa *'in terza persona'* e non a quella figura molto particolare di spettatore che è l'io-puro e che, essendo innanzitutto lo spettatore *'di se stesso'* rende un soggetto non solo autocosciente, bensì anche giuridicamente qualificato, soggetto di Diritto. Riprendendo le riflessioni giusfilosofiche che Bruno Romano ha svolto con riferimento all'opera di Pirandello²⁸, si potrebbe dire che ogni soggetto giuridico contiene una sorta di *'operatore Serafino Gubbio'* e che *deve* contenerlo proprio affinché possa considerarsi soggetto giuridico. Come Serafino Gubbio, operatore cinematografico, ciò che oggi chiameremmo *'cameraman'*, giunge, o vuole giungere, a identificarsi con la macchina da presa alla quale è addetto, l'io-puro *'spettatore'* si deve identificare col proprio intero coscienziale, col flusso di coscienza di cui si trova a essere il *'polo'*, quindi anche e specialmente con l'agire e il patire che in esso si

²⁵ Cfr. B. ROMANO, *Filosofia del diritto e questione dello spirito*, cit., p. 28.

²⁶ C. FABRO, *L'io e l'esistenza e altri brevi scritti*, cit., p. 102.

²⁷ Per una dettagliata analisi fenomenologica della *'risposta'* in tutte le sue forme, cfr. B. WALDENFELS, *Antwortregister*, Frankfurt a/M, 1994. A partire da queste riflessioni e da un lungo lavoro sulla fenomenologia dell'esperienza di estraneità (cfr. ID., *Der Stachel des Fremden*, Frankfurt a/M, 1990; ID., *Studien zur Phänomenologie des Fremden 1-4*, Frankfurt a/M, 1997-1999; ID., *Fenomenologia dell'estraneità*, Napoli, 2002; ID., *Estraneazione della modernità*, Enna, 2005; ID., *Fenomenologia dell'estraneo*, Milano, 2008), Waldenfels ha progressivamente sviluppato una propria, originale *'teoria'* della responsività: cfr. ID., *Bruchlinien der Erfahrung: Phänomenologie Psychoanalyse Phänomenotechnik*, Frankfurt a/M, 2002.

²⁸ Cfr. B. ROMANO, *Nietzsche e Pirandello. Il nichilismo mistifica gli atti nei fatti*, cit.; ID., *Due studi su forma e purezza del diritto*, cit.

trovano, 'vedendosi' e 'realizzandosi' in forme sempre potenzialmente inedite di 'Io-empirico'²⁹.

Al contrario di Serafino Gubbio, però, l'Io-puro e il 'mezzo' della sua realizzazione, vale a dirsi l'intero coscienziale nei suoi diversi stadi e livelli, *non* sono due entità diverse. È per questo motivo, che Husserl più volte ripete che Io-puro e Io-empirico *non sono* due soggetti diversi, come, invece, si deve affermare nel caso di Serafino Gubbio, il quale *non* è la sua macchina, bensì 'si identifica', o meglio 'vuole identificarsi' con essa, dando così espressione, come osserva Romano, a un desiderio fondamentalmente nichilistico. Nel caso del rapporto tra Io-puro e Io-empirico si tratta di un unico e medesimo soggetto che contiene al suo interno momenti diversi, parti non identificabili tra loro, ma che pure non sono realmente scindibili l'una dall'altra³⁰.

Le aule dei tribunali non accolgono, dunque, solo un puro osservatore, bensì l'osservatore col suo 'osservato' precipuo, vale a dirsi con la 'biografia' di cui è stato non solo spettatore, bensì anche attore, custode e, cosa che forse più lo qualifica giuridicamente, 'comandante'. Inoltre, essendo i tribunali luogo eminente dell'incontro intersoggettivo, il soggetto che vi entra è anche un soggetto che si costituisce³¹ in un corpo e che innanzitutto di questo corpo è nel tribunale responsabile, in quanto suo elemento di 'esposizione alla' e di 'riconoscimento nella' comunità dei soggetti³². Il proprio corpo vivente (*Eigenleib*³³) è dunque,

²⁹ Cfr. E. HUSSERL *Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica*, volume II, *cit.*, pp. 338-341.

³⁰ Anche in questo caso, il rinvio d'obbligo è alla *Terza ricerca logica*: cfr. E. HUSSERL, *Ricerche logiche*, vol. II, *cit.*, pp. 15-84.

³¹ Sul significato di 'costituzione' nell'opera di Husserl, si veda R. SOKOLOWSKI, *The formation of Husserl's concept of constitution* (Phaenomenologica 18), Den Haag, 1970.

³² Sul problema dell'intersoggettività nell'opera di Husserl la letteratura critica è divenuta negli ultimi anni sempre più abbondante. Per una ricostruzione d'insieme delle questioni che la riguardano, cfr. l'ormai classico B. WALDENFELS, *Das Zwischenreich des Dialogs. Sozialphilosophische Untersuchungen in Anschluß an Edmund Husserl* (Phaenomenologica 41), Den Haag, 1971, e il più recente A. PUGLIESE, *Unicità e relazione. Intersoggettività, genesi e io puro in Husserl*, Milano, 2009. Si consideri inoltre: I. YAMAGUCHI, *Passive Synthesis und Intersubjektivität bei Edmund Husserl*, Den Haag, 1982; G. RÖMPP, *Husserls Phänomenologie der Intersubjektivität*, Dordrecht, 1991; N. DEPRAZ, *Transcendence et incarnation: Le statut de l'intersubjectivité comme alterité a soi chez Husserl*, Paris, 2005; D. ZAHAVI, *Husserl und die transzendente Intersubjektivität. Eine Antwort auf die sprachpragmatische Kritik* (Phaenomenologica 135), Dordrecht/Boston/London, 1996.

in ultima istanza, la 'macchina' con la quale l'Io-puro è chiamato a identificarsi nelle aule di tribunale, rendendosi così responsabile di qualcosa che, per certi e non marginali aspetti, travalica i limiti delle sue capacità di controllo. Da qui il discorso relativo alla cura e al controllo dei corpi che pervade la storia della nostra così come di qualunque cultura, in quanto il soggetto, e proprio il soggetto umano, dunque culturale e non riducibile a bio-macchina, è il soggetto che sempre è chiamato a 'rispondere' *nel* proprio corpo *del* proprio corpo³⁴. Non potendo qui addentrarci nelle questioni complesse della corporeità e di una sua fenomenologia, si deve almeno notare che un semplice corpo, quand'anche inteso come *Leib*, dunque 'corpo vivente', non può essere considerato a pieno titolo soggetto di Diritto: anche un corpo non ridotto a pura *res extensa*, un corpo/carne come quelli che si possono trovare nelle riflessioni di Maurice Merleau-Ponty³⁵ o di Michel Henry³⁶, non può essere *di per sé* soggetto giuridico, in quanto mancherebbe il momento di *distanza* dal proprio agire e patire, dalla propria condizionatezza e situazionalità e, di conseguenza, non sembra si possa ragionevolmente parlare di scelte e di conseguenti responsabilità giuridiche.

Allo stesso modo, se si volesse provare a rimanere entro i limiti di una teoria sistemico/bio-fisicistica che non ammettesse che un'unica sostanza, il corpo/materia, e ritenesse tutto il resto mera illusione o fantasmagoria (di chi, poi, è quanto tali teorie non fanno mai veramente spiegare, ma questo è un altro, ulteriore problema), pur ammettendo che il corpo sia senziente, corpo *vivo*, appunto, che sente, ha sensazioni, e che esso possa essere pure 'conoscente-sapiente' oltre che senziente, considerandosi tuttavia il sapere o la conoscenza null'altro che un accumulo e sistemazione di dati e informazioni, anche in tal caso non potremmo parlare di un soggetto giuridico, dunque responsabile in

³³ Cfr. E. Husserl, *Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica*, volume II, *cit.*, p. 495.

³⁴ Questo è quanto anche si può imparare dai molti studi di Foucault: cfr., in particolare, M. FOUCAULT, *Storia della follia nell'età classica*, Milano, 1963; ID., *Sorvegliare e punire: nascita della prigione*, Torino, 1976. Sulla questione si veda anche C. SINI, *Il simbolo e l'uomo*, Milano, 1991, dove, proseguendo un originale percorso sull'"archeologia" dell'anima quale 'effetto di scrittura' (cfr. ID., *I segni dell'anima*, Roma-Bari, 1989) si mostra come il compito precipuo dell'anima, specificamente di quella umana, consista nell'accompagnare il proprio 'cadavere'.

³⁵ Cfr. M. MERLEAU-PONTY, *Fenomenologia della percezione*, Milano, 2003.

³⁶ Cfr. M. HENRY, *L'essence de la manifestation*, Paris, 1963; ID. *Incarnation. Une philosophie de la chair*, Paris, 2000.

quanto capace di decisione. Un corpo, per quanto vivo, senziente e anche conoscente/sapiente, non può far esperienza di alcuna distanza tra sé e sé, tra il proprio essere e il proprio poter-essere o, anche, dover-essere. Per un tale soggetto meramente corporeo si potrebbe e, anzi, si dovrebbe dire che esso altro non è che un *Bündel*³⁷ di fenomeni vitali che, per motivi economico-funzionali, lungo una certa fase dell'evoluzione cosmica si sono interpretati come morali. In questa direzione Morale e Diritto sono interpretati come finzioni e menzogne, escogitate da certi sistemi informazionali a discapito di altri nella lotta per la sopravvivenza e il dominio all'interno del cosmico 'caos della necessità'³⁸.

A questo proposito Romano giustamente osserva che "[g]li accadimenti dell'evoluzione non sono riferibili a qualcuno, ad un 'chi', ma ad un insieme vitale, anonimo e senza soggettività giuridica"³⁹. Anche Husserl ha speso non poche pagine proprio per mostrare l'intima insensatezza e infondatezza di tali teorie 'naturalistiche'⁴⁰ e per,

³⁷ "'Bündel' oder Verwebung der psychischen Erlebnisse ['fascio' o intreccio dei vissuti psichici]" è la definizione di Io che Husserl sostiene nella prima edizione delle *Ricerche logiche*, nella quale, come noto, viene negato un qualunque 'io-puro' quale polo o centro dei vissuti: cfr. E. HUSSERL, *Logische Untersuchungen. Zweiter Band: Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. Erster Teil* (Husserliana XIX/1), a cura di U. Panzer, Den Haag, 1984, p. 356. La traduzione italiana delle *Ricerche Logiche* è basata sulla seconda edizione dell'opera (risalente al 1913, dunque allo stesso anno dell'uscita del primo volume delle *Idee*), che Husserl aveva tentato in parte di modificare rispetto al testo della prima edizione, anche proprio perché, nel frattempo, aveva 'appreso a scoprire' l'io-puro, e dunque non contiene più la definizione dell'io come 'fascio di vissuti': cfr. E. HUSSERL, *Ricerche Logiche*, vol. II, *cit.*, p. 155.

³⁸ Su questo, cfr. B. ROMANO, *Scienza giuridica senza giurista: il nichilismo 'perfetto'*, *cit.*, particolarmente cap. III, pp. 117-143, dove viene esposta e criticata la teoria dei sistemi luhmanniana, considerata come una delle forme finali, appunto, del 'nichilismo perfetto'. Sui risvolti giusfilosofici delle teorie luhmanniane si veda anche L. AVITABILE, *Diritto e osservatore. Un'interpretazione di Jaspers in costante riferimento a Luhmann*, Milano, 1998, e ID., *La funzione del mercato nel diritto. Economia e giustizia in N. Luhmann*, Torino, 1999.

³⁹ B. ROMANO, *Filosofia del diritto e questione dello spirito*, *cit.*, p. 23.

⁴⁰ Non a caso il suo pensiero è stato ripreso, anche recentemente, da filosofi di tradizione anglo-americana quale strumento di battaglia contro il 'naturalismo' e un certo (ingenuo) materialismo che cerca di imperare all'interno del dibattito contemporaneo in materia di filosofia della mente. Per una prima ricognizione,

conseguentemente, confutarle. Husserl parte e si mantiene, o cerca di mantenersi, sempre fedele a un certo 'empirismo' di fondo, una lealtà nei confronti dei fenomeni e dell'esperienza che non lasci spazio a riduzionismi di alcuna specie. Come si è visto, uno degli aspetti che una seria e rigorosa analisi fenomenologica della soggettività giuridica non può ignorare o liquidare tramite sue riconduzioni a imperscrutabili 'realità più profonde' è quello dell'autocoscienza, la cui complessa e apparentemente misteriosa struttura⁴¹ è proprio quanto l'istanza teoretica di Romano si propone di chiarificare, affinché un discorso sui soggetti giuridici possa risultare argomentato.

A questo proposito, da quanto si è detto con riferimento ad Husserl, emerge che innanzitutto si deve 'imparare a vedere' che l'autocoscienza implica che la soggettività contenga un Io-puro quale spettatore di quanto la soggettività stessa subisce, compie e sente. Questo è necessario, altrimenti non si capirebbe come il soggetto possa essere consapevole di quanto fa e sente *oltre* al fare e sentire stessi. L'alternativa sarebbe ritenere il soggetto un fascio di vissuti, come effettivamente sostiene il 'primo' Husserl; in questo caso, però, non si potrebbe ritenere il soggetto veramente responsabile di quanto compie,

cfr. H. DREYFUS (a cura di), *Husserl, Intentionality, and Cognitive Science*, Cambridge, 1982.

⁴¹ Come noto, negli ultimi decenni profondi studi e interessanti teorie sul problema dell'autocoscienza sono state proposte dalla cosiddetta 'scuola di Heidelberg' (l'espressione fu coniata da Ernst Tugendhat: cfr. E. TUGENDHAT, *Selbstbewußtsein und Selbstbestimmung*, Frankfurt a/M, 1979) composta da Dieter Henrich e dai suoi allievi/colleghi, i quali, partendo da studi e interpretazioni relativi al pensiero dell'idealismo classico tedesco, sono giunti a confronti anche con la fenomenologia e la filosofia analitica: D. HENRICH, *Fichtes ursprüngliche Einsicht*, Frankfurt, 1966; ID., *Selbstverhältnisse*, Stuttgart, 1982; ID., *Bewußtes Leben. Untersuchungen zum Verhältnis von Subjektivität und Metaphysik*, Stuttgart, 1999; U. POTHAST, *Über einige Fragen der Selbstbeziehung*, Frankfurt a/M, 1971; M. FRANK, *Selbstbewußtsein und Selbsterkenntnis. Essays zu analytischen Philosophie der Subjektivität*, Reclam, Stuttgart, 1991; ID., *Individualità. Difesa della soggettività dai suoi detrattori*, tr. it. a cura di F. Vercellone, Udine, 1998; ID., *Selbstgefühl. Eine historisch-systematische Erkundung*, Frankfurt/M, 2002. Tali teorie sono state considerate e utilizzate, ma anche criticate, da uno degli esponenti contemporanei della tradizione fenomenologica di maggior spicco, Dan Zahavi, che costituisce anche una delle voci maggiori all'interno del dibattito attuale sul tema dell'autocoscienza e dei suoi problemi; cfr. D. ZAHAVI, *Self-awareness and alterity*, Evanston, 1999.

poiché l'azione del presunto soggetto sarebbe il mero risultato di una combinazione o di uno scontro di diversi vissuti anonimi, 'di nessuno'⁴². La situazione, per quanto apparentemente più 'astratta' o 'eterea', in quanto si parla di qualcosa di impalpabile come la coscienza ed i 'vissuti', sarebbe sostanzialmente la stessa che si può ritrovare in alcune teorie computazionali e neurobiologiche della soggettività: la differenza consisterebbe semplicemente nell'attribuire le azioni anziché a 'geni egoisti'⁴³ a 'vissuti egoisti'. Tanto questi quanto quelli sono però molto poco plausibili come soggetti giuridici.

Il soggetto giuridico deve, pertanto, contenere qualcosa d'*altro* oltre ai vissuti e alle componenti di questi ultimi: un 'centro', appunto, chiamato da Husserl anche *Nullpunkt* e *Quellpunkt*⁴⁴ dei vissuti, loro polo di riferimento e, almeno in parte, punto di origine e orientamento. Questo 'punto-zero' non è, però, da concepirsi nichilisticamente, dunque come fondamentalmente 'nullo', inesistente, mera finzione o illusione. Il compito che la riflessione husserliana ci assegna consiste proprio nel cercare di comprendere la 'sostanzialità' di quel polo vuoto della coscienza che va sotto il nome di Io-puro.

3. Io-puro e qualificazione giuridica della soggettività

Riprendendo l'analogia con il pirandelliano operatore Serafino Gubbio, si deve dire che l'io-puro, 'fondendosi'⁴⁵ con la macchina alla quale è preposto, ne assume anche la responsabilità, della quale la 'macchina/coscienza corporea' non sarebbe e non potrebbe mai ritenersi in grado. Ciò non significa che il ruolo che la 'macchina coscienziale' ricopre all'interno della complessa soggettività giuridica possa essere sottovalutata. Affinché la soggettività giuridica possa *aver* luogo e l'io-puro possa intervenire e *dar* luogo ad una piena ed effettiva soggettività di Diritto, l'intero coscienziale cui l'io-puro è preposto deve contenere alcune specifiche tipologie di vissuti che lo rendono differente rispetto a

⁴² Cfr. E. HUSSERL, *Ding und Raum. Vorlesungen 1907* (Husserliana XVI), a cura di U. Claeges, Den Haag, 1973, p. 41.

⁴³ Cfr. R. DAWKIN, *Il gene egoista*, Milano, 1994.

⁴⁴ Cfr. E. HUSSERL, *Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica*, I, *cit.*, §§37, 57.

⁴⁵ Ci si riferisce qui al concetto di 'fusione' (*Verschmelzung*) che emerge dalla *Terza ricerca logica*, in base al quale due contenuti sono in una relazione di inscindibilità all'interno di un intero più complessivo e sono, pertanto, da considerarsi momenti non-indipendenti dell'intero stesso: cfr. *Id.*, *Ricerche logiche*, II, *cit.*, pp. 30-49.

quello di altri viventi. Certamente non possono cessare di esserci i vissuti di base, che fan sì che un vivente possa 'sussistere' e, quindi, anche nel soggetto di Diritto debbono permanere le caratteristiche comuni a qualunque vivente, vale a dirsi la sensibilità e la pulsionalità, ma anche quelle comuni con solo alcune altre specie viventi, cioè la capacità di movimento spontaneo (vissuti di cinestesi) e la memoria. Nel soggetto giuridico troviamo, oltre a ciò, la facoltà relativa ad almeno tre altre tipologie di vissuto ben precise: vissuti di possibilità, di autocoscienza e di valore.

Un soggetto responsabile, come si è già visto, deve essere cosciente del proprio agire e, quindi, non identificarsi pienamente con quest'ultimo. Più correttamente si dovrebbe dire che il soggetto giuridico non deve e non può coincidere *direttamente* col proprio agire; la coscienza di tale soggetto deve contenere, cioè, vissuti di possibilità rispetto ai quali l'Io di volta in volta può, e in un certo senso deve, prendere posizione, scegliendo a che decorso di 'movimenti', a che 'atti' dare il proprio assenso. Se il soggetto fosse totalmente identificabile col proprio agire, non sarebbe mai possibile attribuirgli alcuna decisione; ma è solo sulla base di quest'ultima che si può considerare un soggetto, appunto, giuridicamente qualificato⁴⁶.

Decidersi non significa, però, semplicemente scegliere indifferentemente un'azione piuttosto che un'altra. Il soggetto autenticamente responsabile è cosciente anche delle differenze qualitative che le possibilità cui si trova posto di fronte presentano e, più in particolare, che esse vanno a stagliarsi in un orizzonte di valori diversi e spesso tanto concorrenti quanto incompatibili e contrari. Se un soggetto *decide* di dar luogo a un'azione piuttosto che un'altra, o a nessuna, è perché reputa 'buona' tale azione, quantomeno rispetto al 'proprio interesse'⁴⁷.

⁴⁶ Questo si lega a quanto Bruno Romano ha più volte trattato sotto il nome di 'contemporaneità doppia', sulla quale egli sempre giustamente insiste, in quanto costituisce un elemento imprescindibile della soggettività giuridica: cfr. B. ROMANO, *Il giurista è uno 'zoologo metropolitano'? A partire da una tesi di Derrida*, Torino, 2007, p. 132.

⁴⁷ Se un soggetto scelga sempre il 'bene' è uno dei temi classici e sempre ancora dibattuti della filosofia. A questo proposito, Husserl sembra potersi ritenere un sostenitore di un certo 'intellettualismo etico': ogni vera e autentica scelta è per il bene e, se si fa il male, lo si fa per ignoranza o, e questo sarebbe l'unico vero peccato, per pigrizia. Questo, almeno, è quanto emerge dagli scritti raccolti in *Ideen II*: cfr. E. HUSSERL, *Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica*, II, a cura di V. Costa, cit., Sezione Terza, pp. 177-300.

Infine è necessario che il soggetto che opera la decisione *sappia* di operarla, *sappia*, cioè, che quanto sta accadendo, appunto la decisione, *dipende* da lui e che, se volesse, potrebbe almeno tentare di far accadere qualcosa di diverso. In particolare, Husserl sottolinea che il primo segno dell'insorgenza dello spirito coincide con la capacità di *resistere*: resistere agli impulsi e agli automatismi, compresi quelli acquisiti tramite il consolidamento di prassi e abitudini. È nella *resistenza* rispetto allo scorrere quasi inerziale del proprio comportamento, del proprio vivere istintivo così come di quello abitudinario, a sua volta da considerarsi *'naturale'* perché non criticamente e coscientemente assunto, non *'scelto'* di volta in volta, *'sempre di nuovo'*⁴⁸, che il soggetto manifesta il proprio primo *'vagito spirituale'*, dando così luogo a un decisivo scarto anche rispetto al proprio *Dahinleben*⁴⁹, al vivere irriflessivo, a una sorta di *'vegetare'* dimentico, o ignaro, della propria potenzialità spirituale.

Qualora l'uomo fosse riducibile a tale forma di vita, se fosse dunque incapace di autocoscienza critica, non sarebbe propriamente imputabile giuridicamente, in quanto, per così dire, *'incapace di intendere'* e, quindi, di propriamente *'volere'*, tanto che andrebbe a coincidere con ciò che Romano stigmatizza come forma d'essere del *'vivente non-umano'*, rispetto alla quale, anche riprendendo alcune riflessioni di Cornelio Fabro, ci ricorda che *"l'unità di 'io gnosico' e 'io patico' registra l'inoggettivabile 'resistenza dello spirito', formativa del distanziarsi interrogantesi, che differenzia l'uomo dalla macchinalità del non-umano e conferma che il giurista non è solo un 'puro' operatore, 'impassibile', una macchina che registra i fatti'"*⁵⁰. Si tratta di un'osservazione che Husserl sottoscriverebbe in pieno, forse aggiungendo che, pur non essendo *solo* un puro operatore impassibile, l'uomo in quanto soggetto spirituale, e quindi giuridico, deve comunque contenere nella sua

Si vedano, però, anche le lezioni di etica che Husserl tenne: E. HUSSERL, *Lineamenti di etica formale*, Firenze, 2002; ID., *Introduzione all'etica*, Roma-Bari, 2009.

⁴⁸ Per una penetrante analisi del significato, tanto teoretico quanto pratico, dell'*immer wieder* fenomenologico, particolarmente in riferimento a Merleau-Ponty e a Paci, si veda S. MANCINI, *Sempre di nuovo. Merleau-Ponty e la dialettica dell'espressione*, Milano, 2001, e ID., *L'orizzonte del senso. Verità e mondo in Bloch, Merleau-Ponty, Paci*, Milano, 2005.

⁴⁹ Cfr. E. HUSSERL, *Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica*, I, *cit.*, pp. 65, 68.; ID., *La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale*, *cit.*, pp. 147, 153.

⁵⁰ B. ROMANO, *Due studi su forma e purezza del diritto*, *cit.*, p. 108.

complessa soggettività un Io-puro che non si confonda con alcun singolo atto o vissuto né con l'insieme degli atti e dei vissuti che ne costituiscono la biografia, ribadendo così un aspetto che lo stesso Romano, come si è già visto, non manca di rilevare: *"Proprio nel non coincidere con i suoi atti l'uomo manifesta il suo scegliersi come Io consapevole, rispondendo-di davanti al terzo-Altro della giuridicità"*⁵¹. Non solo ridurre un uomo solo ai suoi 'fatti', ma anche identificarlo appieno coi suoi 'atti' significherebbe, infatti, negarne la *vis* spirituale, dunque la condizione di possibilità stessa di qualunque sua azione giuridicamente rilevante, così come di qualunque sua considerazione quale soggetto di diritti. Questo vale, ovviamente, per tutte le figure coinvolte nella *dimensione della trialità/terzietà*⁵² nominate da Romano, dunque non solo per il giurista, bensì, in modo ovviamente diverso, anche per tutti gli altri soggetti coinvolti in un processo e, si può dire, più in generale in qualunque situazione autenticamente 'umana'. Ognuno dei soggetti che genuinamente partecipi *di* e *a* una *trialità discorsiva*⁵³ reca in sé un Io-puro quale spettatore del proprio esistere, di cui, proprio perché distinto, ne può essere responsabile.

Come accennato, in Husserl l'Io-puro accompagna sempre il flusso di coscienza, vale a dirsi che in ogni coscienza giace sempre un Io-puro, sebbene esso non sempre 'entri in scena'⁵⁴, non sempre sia cioè desto e in grado di determinare il corso dei vissuti. L'Io-puro, essendo *di per sé* *"polo privo di qualità [qualitätslos] di atti [...] riceve tutte le sue determinazioni da questa polarità"*⁵⁵, e ricordando che esso, oltre che l'osservatore, è anche il custode e il comandante del proprio flusso di coscienza, esso è anche il vero 'responsabile' di tale atti, sebbene non di tutti in egual misura, stabilire la quale è compito proprio del dibattito tra le diverse figure che in un processo giuridico entrano in gioco e che deve sempre avvenire nel movimento tra *"trialità dialogica (logos), lo spazio che, nel dibattito, non è né dell'una né dell'altra delle parti in conflitto nel processo"* e *"la struttura della terzietà giuridica imparziale e disinteressata (nomos)"* che questo spazio *"nell'opera del*

⁵¹ ID., *Filosofia del diritto e questione dello spirito, cit.*, p. 28.

⁵² Cfr. ID., *Terzietà del diritto e società complessa*, Milano, 1998; ID., *Due studi su forma e purezza del diritto, cit.*, pp. 15-23.

⁵³ Cfr. *ivi*, p. 17.

⁵⁴ Cfr. E. HUSSERL, *Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Zweiter Teil: 1921-1928* (Husserliana XIV), a cura di I. Kern, Den Haag, 1973, pp. 45-46.

⁵⁵ *Ivi*, p. 43.

giudice" acquisisce⁵⁶. In questo modo i soggetti coinvolti possono appieno esprimere il proprio essere, appunto, soggetti di Diritto, in quanto esperiscono un *'riconoscimento costitutivo'*⁵⁷ che dà loro modo di formarsi *'sempre di nuovo'* in modo potenzialmente inedito quali soggetti di una comunità *giusta*.

La formatività⁵⁸ che ha luogo durante tutte le diverse fasi del processo è resa possibile proprio dalla indeterminatezza dell'Io-puro dei soggetti coinvolti, il quale sempre *'attende'* una riconfigurazione della propria stessa identità personale, tanto che la sua biografia è scritta e riscritta nel corso stesso del processo e della sua sentenza finale che, in quanto tale, progetta una figura ulteriore dei soggetti coinvolti e non si limita e registrarne un presunto ineluttabile destino. L'Io-puro husserliano, così inteso, va a congiungersi con quel *'superfluo'* che Romano riprende da Pirandello⁵⁹ e ritiene costitutivo dell'*'io'* soggetto di Diritto: *"Il 'superfluo', nominato da Pirandello, si manifesta, oltre le sue opere, nel diritto primo: dirsi nel dire agli altri, secondo una reciprocità incondizionata ed universale della comunicazione, garantita dal diritto (nomos) nel custodire il linguaggio-discorso (logos), che non ha il suo modello nella vista che fissa una forma, ma nello sguardo che sollecita la formatività nella trialità del dialogo"*. Provando a coniugare questa affermazione con la terminologia e la concettualità husserliana sopra esposte, si dovrebbe dire che l'*'io'* caratterizzato dal *'superfluo'* è il soggetto complessivo, la soggettività concreta che Husserl chiama anche *'monade'*, la quale è composta dal flusso di coscienza e dall'Io-puro⁶⁰.

L'Io-puro sarebbe dunque quanto di *'superfluo'* vi è nella soggettività, in quanto esso è un *'puro polo privo di qualità'* e, quindi, non identificabile con nessun vissuto specifico, né con la totalità dei vissuti. Esso è, piuttosto, ciò che *'accompagna'* ogni vissuto e, in certi contesti ed entro certi limiti, ne diviene responsabile, grazie all'apertura che esso

⁵⁶ Cfr. B. ROMANO, *Due studi su forma e purezza del diritto, cit.*, pp. 18-19.

⁵⁷ Cfr. ID., *Il riconoscimento come relazione giuridica fondamentale*, Roma, 1986.

⁵⁸ Su tale concetto, si veda: L. PAREYSON, *Estetica. Teoria della formatività*, Bompiani, Milano, 1988. Per la possibilità di una teoria giusfilosofica a partire dall'opera di Pareyson, cfr. G. BARTOLI, *Filosofia del diritto come ontologia della libertà. Formatività giuridica e personalità della relazione. A partire dall'opera di Luigi Pareyson*, Roma, 2008.

⁵⁹ Cfr. L. PIRANDELLO, *Quaderni di Serafino Gubbio operatore, cit.*, p. 12.

⁶⁰ Il concetto di monade è in Husserl, così come già in Leibniz, alquanto complesso. A titolo introduttivo, ci si permette di rimandare a A. ALTOBRANDO, *Husserl e il problema della monade*, Torino, 2010.

costituisce all'interno della soggettività, permettendo in tal modo un 'dire' che cerca e stabilisce il senso dell'essere comunitario anche attraverso il discorso giuridicamente qualificato. Traendo una conclusione coerente con la fenomenologia trascendentale di Husserl, che non trascuri la centralità delle questioni esistenziali avvertite da Romano, può forse dirsi che solo nell'unione/distinzione dei due elementi, Io-puro e flusso coscienziale, si giunge ad avere un pieno soggetto di Diritto ed è, dunque, solo nel 'rispetto' della loro unione e distinzione che si può concretamente avere a che fare con un soggetto giuridico.

Il soggetto che entra nelle aule del Palazzo di Giustizia, dunque, è sempre anche un Io-puro ed è proprio grazie alla purezza di quest'ultimo, la quale non è da confondersi con una sua eventuale innocenza o bontà, bensì da intendersi sempre come 'libera indeterminatezza', che un soggetto dibatte, giudica e viene giudicato, conoscendo *sempre di nuovo* una, auspicabilmente *giusta*, risoluzione del processo.

In questo senso, rendere possibile il destarsi dell'Io-puro di ogni suo soggetto è il compito primo di ogni società che voglia porsi sotto il segno della Giustizia.